

1) Ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, in caso di conflitto di interessi:

- a) devono astenersi
- b) hanno facoltà di astenersi
- c) devono segnalarlo senza obbligo di astenersi

2) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, commette il delitto di:

- a) peculato
- b) corruzione per l'esercizio delle funzioni
- c) concussione

3) Ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.16 del 2017, la conferenza regionale è presieduta:

- a) dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
- b) dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- c) dal Presidente della Regione – Vice Commissario o da un suo delegato

4) Ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.16 del 2017, la conferenza regionale è istituita presso ciascuna delle seguenti regioni:

- a) Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
- b) Abruzzo, Marche ed Umbria
- c) Abruzzo, Lazio, Marche e Toscana

5) Con l'adozione dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.126 del 28 aprile 2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" all'art.4 è stato istituito:

- a) Il Fondo Integrativo per la Ricostruzione Privata
- b) Il Fondo Speciale per le Compensazioni
- c) Il Fondo per la raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie

6) Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.107 del 22 agosto 2020 "Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata" con quale dei seguenti atti sono approvati i Programmi Straordinari di Ricostruzione (PSR):

- a) con Delibera del Consiglio Regionale
- b) con Decreto del Sub Commissario investito dai poteri speciali
- c) con Decreto del Vice Commissario per la Ricostruzione

7) In attuazione all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.126 del 28 aprile 2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti", ai sensi dell'art.1, un progetto di ricostruzione pubblica presentato successivamente alla data entrata in vigore di detta ordinanza (26 maggio 2022) deve essere redatto con quale prezzario di riferimento:

- a) solo ed esclusivamente con il Prezzario Regione Marche vigente
- b) con il Prezzario Unico del Cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, con il Prezzario della Regione Marche vigente, e limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche con i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016
- c) con il Prezzario Unico del Cratere 2018 incrementato del 6%

8) Il piano delle opere approvato l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.37 del 8 settembre 2017 "Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" è oggi inserito:

- a) Nell'Allegato A1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.105 del 17 settembre 2020 inerente "Semplificazione della ricostruzione degli Edifici di culto"
- b) Nell'Elenco Unico dei Programmi delle opere pubbliche approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.109 del 23 dicembre 2020
- c) Nel Piano degli interventi approvato in conseguenza all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.77 del 2 agosto 2017 recante "procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nelle nei territori delle Regioni Abruzzo Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi."

9) L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.105 del 17 settembre 2020 "Semplificazione della ricostruzione degli Edifici di Culto" nell'Allegato B disciplina le modalità di erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari, nello specifico l'erogazione successiva alla nomina dell'RTP (Responsabile Tecnico della Procedura) è pari al:

- a) 98% dell'importo complessivo del contributo programmato
- b) 20% dell'importo complessivo del contributo programmato
- c) 2% dell'importo complessivo del contributo programmato

10) Nell'ambito del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., che cosa si intende per "contratti sopra soglia":

- a) contratti di lavori di importo superiore a 139.000,00 Euro
- b) contratti che prevedono lavori, forniture o servizi con importo a base di gara superiore alle soglie stabilite di rilevanza comunitaria secondo l'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici
- c) contratti di servizi e forniture di importo superiore a 150.000,00 Euro

11) Quale delle seguenti espressioni individua la definizione di "Beni Culturali" ai sensi dall'art.10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.:

- a) Sono beni culturali le aree aventi elevato valore paesaggistico quali i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
- b) Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
- c) Sono beni culturali esclusivamente le cose immobili e mobili appartenenti alle Diocesi e agli Enti Ecclesiastici

12) Ai sensi dall'art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 e s.m. il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica compete alla Regione o agli Enti Locali da essa delegati, previa acquisizione:

- a) del parere vincolante del Soprintendente
- b) del parere vincolante della Provincia territorialmente competente
- c) del parere vincolante della Comunità Montana territorialmente competente

13) Tra i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, individuati dall'art.15 del D.L. n.189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., rientrano:

- a) L'Agenzia del Territorio
- b) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione
- c) I Carabinieri Forestali

14) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett.b), del D.L. n.189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., nel caso di interventi di riparazione, ripristino, ricostruzioni di immobili «di interesse strategico» di cui al DPCM del 21 ottobre 2003, pubblicato nella G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico, l'intervento deve conseguire:

- a) l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni
- b) il miglioramento sismico spinto fin dove possibile compatibilmente con la inderogabile esigenza di conservazione del bene
- c) il rafforzamento locale con contestuale efficientamento energetico

15) Nell'ambito del D.L. n.189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., le procedure per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici sono disciplinate principalmente da quale articolo:

- a) articolo 48
- b) articolo 14
- c) articolo 50-bis

16) In conseguenza all'art.32 del D.L. n.189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., in relazione al controllo dell'ANAC sulle procedure di ricostruzione pubblica, è stato sottoscritto tra il Commissario Straordinario, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18:

- a) la Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" D.L. n.76/2020
- b) l'Accordo per l'esercizio dei compiti di Alta Sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma
- c) il Protocollo d'Intesa con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

17) Il piano di "Interventi per la ricostruzione del Centro Storico di Arquata del Tronto" da attuarsi mediante i poteri speciali del Commissario ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.L. n.76/2020, è stato approvato mediante:

- a) L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.109 del 23 dicembre 2020 con cui è stato approvato l'Elenco Unico dei Programmi delle opere pubbliche
- b) L'Ordinanza Speciale n.19 del 15 luglio 2021
- c) L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.126 del 28 aprile 2022

18) L'ordinanza attuativa Fondo PNC Area Sisma n. 6 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Submisura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, ammette a finanziamento i progetti avente ad oggetto:

- a) "Investimenti sulla rete autostradale"
- b) "Investimenti sulla rete stradale comunale"
- c) "Investimenti sugli impianti aeroportuali"

19) Ai sensi dell'art. 30 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione post sisma 2016, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita nell'ambito del Ministero dell'interno, denominato Anagrafe antimafia degli esecutori. L'iscrizione in detta Anagrafe ha validità temporale:

- a) di trentasei mesi e non è rinnovabile alla scadenza
- b) di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia
- c) Illimitata per tutta la durata della ricostruzione post sisma, su specifica istanza dell'operatore economico interessato

20) Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'"elenco speciale" dei professionisti abilitati adottato dal Commissario. L'iscrizione in detto elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti:

- a) che presentano il DURC regolare
- b) a prescindere dalla regolarità del DURC
- c) che si trovano in regola con il pagamento delle imposte e tributi comunali relative allo studio professionale

21) Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, un'anticipazione del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, nella misura del:

- a) 50 per cento
- b) 20 per cento
- c) 30 per cento

22) Ai sensi dell'art.13 comma 6 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., le modalità e le condizioni previste dallo stesso decreto si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la crisi sismica del 1997 e 1998 e Umbria del 2009, per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che determini:

- a) nessuna significativa variazione sulla staticità dell'edificio
- b) la faticenza dello stesso immobile
- c) un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità

23) Ai sensi dell'art. 31, comma 6 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i. nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità:

- a) la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare
- b) la dichiarazione di non voler procedere al subappalto, senza l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare
- c) gli estremi dell'avvenuta autorizzazione da parte del responsabile dell'ufficio tecnico comunale di poter procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare

24) Ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., i lavori di cui al medesimo articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

- a) che siano iscritte negli appositi elenchi tenuti dall'Associazione Nazionale dei Costruttori (ANCE) nazionale
- b) per lavori di importo superiore a 70.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- c) per lavori di importo superiore a 258.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

25) Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 17 novembre 2016, n. 4 e s.m.i., per gli edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia riportato un esito indicato come B, i soggetti legittimati, i quali ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e più grave, si avvalgono:

- a) della procedura di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, depositando la scheda AeDES e la documentazione necessaria a documentare l'effettivo stato di dissesto idro-geomorfologico del sito
- b) della procedura di cui all'art. 6-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 ovvero all'art. 6-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, depositando la scheda AeDES e la documentazione necessaria a documentare il livello effettivo del danneggiamento
- c) della procedura prevista dai regolamenti comunali

26) Ai sensi dell'Allegato 1 all'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 17 novembre 2016, n. 4 e s.m.i., si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che non supera nessuna delle condizioni ivi definite. Per gli edifici in muratura è presente, tra le altre, la seguente condizione:

- a) lesioni passanti, concentrate o diffuse, di ampiezza fino a millimetri 5, che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti verticali del piano medesimo
- b) lesioni passanti che, in corrispondenza dell'intero edificio, siano di ampiezza minore di 1 millimetro ed interessino più del 30% della superficie totale
- c) lesioni passanti che, per l'intera unità strutturale, siano di ampiezza pari o superiore a 20 millimetri ed interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo

27) Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 14 dicembre 2016, n. 8 e s.m.i., ai fini della determinazione del contributo, i costi parametrici sono incrementati:

- a) del 3% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo L4 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A
- b) del 30% per demolizione, asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione
- c) del 10% per gli edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a n. 2,50 e che pertanto siano di difficile accessibilità

28) Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a-bis) e b) dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con:

- a) la perizia giurata di cui all'art. 12 della medesima ordinanza, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente
- b) la valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 1 alla medesima ordinanza
- c) la scheda AeDES

29) La tabella 7 dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, indica che per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del

- a) 50%
- b) 10%
- c) 2%

30) L'intervento unitario, di cui all'articolo 15-bis dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, è ammesso qualora la maggioranza degli edifici che compongono l'aggregato, che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie totale dello stesso, deve essere in possesso di un livello operativo

- a) superiore o uguale a L1
- b) superiore o uguale a L0
- c) superiore a L2

31) Gli edifici collabenti, soggetti a vincolo diretto, o ope-legis se non ricompresi nella fattispecie dell'art. 12 del D.Lgs 42/2004, possono essere individuati allo stato di "rudere" nel caso abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l'altezza minima di almeno m. 5,00 da terra, dotati di autonomia catastale, nonché privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante e di tutti i solai (o con alcune volte e/o orizzontamenti)
- b) perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l'altezza media di almeno m. 2,00 da terra, non individuabili né perimetrabili catastalmente, nonché privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante e di tutti i solai (o con alcune volte e/o orizzontamenti)
- c) perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l'altezza media di almeno m. 4,00 da terra e sussistenza della copertura e di tutti i solai (o con volte e/o orizzontamenti)

32) Sulle domande di concessione del contributo certificate dai professionisti abilitati, presentate ai sensi dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, le verifiche e i controlli sono

- a) solo successivi alla concessione del contributo
- b) solo successivi alla fine lavori
- c) preventivi e successivi alla concessione del contributo

33) L'ordinanza del Commissario straordinario n. 116 del 6 maggio 2021, all'articolo 1, elenca gli "immobili di interesse culturale e paesaggistico" oggetto della stessa ordinanza. Ad esclusione degli immobili dichiarati di interesse culturale o sottoposti a tutela ope legis, per le altre fattispecie è richiesto che la data di costruzione sia stata conclusa anteriormente:

- a) al 1920
- b) al 1935
- c) al 1945

34) I ruderi di cui all'articolo 10, comma 3-bis del decreto-legge 189/2016, per poter beneficiare dei contributi stabiliti dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 116 del 6 maggio 2021, devono essere:

- a) esclusivamente ricompresi nelle "zone a carattere storico, ambientale, paesistico"
- b) formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004
- c) pericolosi per la pubblica incolumità

35) Ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso, come vengono classificati?

- a) Interventi di restauro e di risanamento conservativo
- b) Interventi di manutenzione straordinaria
- c) Interventi di ristrutturazione urbanistica

36) Ai sensi dell'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici locali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) Interventi di nuova costruzione di edifici ad un solo piano
- b) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
- c) interventi di ristrutturazione urbanistica

37) Ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380, un intervento di ristrutturazione urbanistica, di quale titolo abilitativo necessita?

- a) Permesso di costruire
- b) nessuno
- c) CILA

38) Le Norme tecniche per le costruzioni, approvate con DM 17 gennaio 2018, stabiliscono per le "costruzioni con livelli di prestazioni ordinari" un valore minimo di Vita nominale  $V_N$  di progetto, pari a:

- a) 10 anni
- b) 20 anni
- c) 50 anni

39) Ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni, approvate con DM 17 gennaio 2018, una costruzione con presenza solo occasionale di persone, a che classe d'uso appartiene?

- a) Classe IV
- b) Classe I
- c) Classe II

40) Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il committente o il responsabile dei lavori può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori?

- a) No, mai
- b) Sì, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo
- c) Sì, sempre